

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2001, n. 455

Regolamento concernente le modalita' di intervento degli Istituti vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti.

(GU n.302 del 31-12-2001)

Vigente al: 15-1-2002

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
di concerto con  
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilita', per il concessionario della riscossione, di avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento;

Visto l'articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilita' di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia datato 11 febbraio 1997, n. 109, concernente regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960 e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 13 luglio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14164, del 19 novembre 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalita' di avvalimento

1. Il Concessionario o il Commissario governativo del Servizio nazionale di riscossione, di seguito denominato Concessionario, puo' affidare agli Istituti di vendite giudiziarie, autorizzati ai sensi dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di seguito denominati Istituto, l'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Le modalita' di esecuzione dell'incarico di cui al comma 1 sono definite mediante apposita convenzione, conforme allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, che viene stipulato tra il Concessionario e l'Istituto.

3. Il Concessionario, nell'ambito della provincia ove svolge il servizio di riscossione dei tributi, conferisce l'incarico di cui al comma 1 all'Istituto che opera nel territorio della circoscrizione giudiziaria per la quale e' stata concessa l'autorizzazione.

4. Se nessun Istituto risulta autorizzato nell'ambito della provincia nella quale il Concessionario svolge il servizio di riscossione, il Concessionario puo' avvalersi di altro Istituto autorizzato, operante nella circoscrizione giudiziaria piu' vicina, il quale espleta l'incarico previa stipula di apposita convenzione conforme allo schema-tipo di cui al comma 2.

Art. 2.

Garanzie

1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento dell'incarico commessogli dal Concessionario, l'Istituto presta idonea cauzione per un importo di ammontare non inferiore al sessanta per cento del valore dei beni pignorati, determinato ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 3.

Vigilanza

1. Sul corretto adempimento da parte dell'Istituto degli incarichi che gli sono stati conferiti, limitatamente all'attivita' correlata alla riscossione dei tributi erariali, vigila l'Agenzia delle entrate. La medesima attribuzione compete anche al Concessionario che ha conferito l'incarico, nei limiti dell'incarico stesso.

2. Con la convenzione di cui all'articolo 1, vengono previste le penali da applicare nonche' le modalita' di irrogazione delle stesse, nel caso che dai controlli emergano inadempienze all'assolvimento degli obblighi correlati agli incarichi affidati.

Art. 4.

Registri e bollettari obbligatori

1. Ai fini della rilevazione degli adempimenti correlati agli incarichi che gli sono stati conferiti, l'Istituto utilizza apposito registro cronologico e bollettario, conformi ai modelli approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale rapporti con enti esterni, di seguito indicati:

a) registro cronologico per l'annotazione dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, dati in custodia senza o con incarico di vendita e delle relative vendite;

b) registro di deposito presso il concessionario committente degli atti relativi alle vendite;

c) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi.

2. I registri e i bollettari sopra indicati possono essere sostituiti con documentazione informatica purché conforme ai modelli cartacei approvati.

## Art. 5.

## Tenuta e controllo dei registri e del bollettario

1. I registri e il bollettario a ricalco, sia cartacei che informatici, sono numerati e vidimati prima dell'uso dall'ufficio delle entrate competente per territorio in cui ricade quello della circoscrizione giudiziaria, con le modalita' stabilite nell'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109.

2. Si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, che prevede l'iscrizione nei registri giornaliera secondo le norme stabilite per i cronologici degli ufficiali giudiziari.

3. L'ufficio delle entrate competente controlla annualmente la regolare tenuta dei registri e bollettari e delle inerenti risultanze redige, con gli eventuali rilievi, processo verbale di verifica che trasmette, dandone comunicazione, sia all'Istituto che al Concessionario committente, che alla Direzione centrale rapporti con enti esterni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

4. I registri ed i bollettari, sia cartacei che informatici, sono conservati nella sede dell'istituto per almeno cinque anni.

## Art. 6.

## Conferimento dell'incarico

1. Il Concessionario conferisce, entro e non oltre il venticinquesimo giorno dalla data di effettuazione del pignoramento, l'incarico all'Istituto individuato ai sensi dell'articolo 1, specificando tutti gli estremi necessari all'espletamento dello stesso ed allegando copia del verbale di pignoramento.

2. Nell'espletamento dell'incarico l'Istituto deve utilizzare locali idonei e sufficientemente capienti.

## Art. 7.

## Modalita' operative specifiche dell'istituto di vendite giudiziarie

1. L'Istituto, nell'ambito dell'incarico ricevuto, procede alla ricognizione ed all'asporto dei beni pignorati, redige un verbale e risponde delle cose asportate per tutto il tempo necessario per l'espletamento della procedura di vendita.

2. Se le cose rinvenute risultano deteriorate, o difformi da quelle descritte o sorge fondato dubbio sull'identita' delle stesse, o se pignorate risultano sottratte, sopresse, distrutte o sostituite, l'Istituto si astiene dall'eseguire l'asporto e ne informa il Concessionario.

3. Se i beni risultano essere ingombranti, suscettibili di smontaggio e rimontaggio solo da parte di personale specializzato, ovvero trattasi di compendio pignorato il cui stato di conservazione sconsiglia l'asporto ed il trasporto a causa dei possibili danni che potrebbero derivare in conseguenza delle predette operazioni materiali, l'Istituto redige verbale in cui da' atto dell'accertata intrasportabilita' e ne informa il Concessionario. In tal caso la vendita avviene sul posto ove e' sito il bene.

## Art. 8.

## V e n d i t a

1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'Istituto applica le disposizioni contenute nell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, l'Istituto deve procedere al primo esperimento di vendita all'incanto entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'incarico.

3. Se i beni rimangono invenduti, lo stesso Istituto procede ad un secondo incanto ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e, se continuano a rimanere invenduti, procede ai sensi del successivo articolo 70, comma 1, come sostituiti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.

4. In quest'ultima ipotesi l'Istituto redige un elenco dei beni invenduti che comunica al Concessionario committente per le ulteriori istruzioni ai fini della definitiva destinazione di tali beni, ai sensi dei commi 2 e 3 del menzionato articolo 70 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999.

5. Analoga comunicazione va fatta al Concessionario committente in seguito all'estinzione del processo esecutivo conseguente al pagamento del debito da parte del debitore.

6. Effettuata la vendita, l'Istituto versa al concessionario, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, le somme ricavate, al netto delle spese di cui ai punti A), B), C), F), della tabella, allegato 1.

#### Art. 9.

##### Custodia

1. Il Concessionario all'atto del pignoramento dei beni puo' nominare custode degli stessi l'Istituto, che deve essere presente al conferimento dell'incarico con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109.

2. L'Istituto puo' essere nominato, anche successivamente al pignoramento, custode dei beni pignorati in sostituzione del precedente custode.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto viene autorizzato al trasporto, ove possibile, dei beni pignorati per la loro conservazione nella sede e nei depositi propri.

#### Art. 10.

##### Compensi e rimborsi spese

1. Per l'attivita' compiuta in base al conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1, comma 1, all'Istituto spetta:

a) un compenso, a carico dell'aggiudicatario, nella misura prevista alla lettera d) della tabella allegato 1, che dovra' essere corrisposto all'atto della consegna dei beni aggiudicati in contanti o tramite assegni postali e bancari a copertura garantita o con altri strumenti elettronici;

b) il rimborso delle spese di cui alle lettere a), b), c), f) della tabella allegato 1, da recuperare con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6, nei limiti delle somme ricavate dalla vendita;

c) il rimborso delle somme di cui alla lettera e) della tabella allegato 1, nel caso di estinzione conseguente al pagamento del debito da parte del debitore, viene effettuato da quest'ultimo.

2. Per tutti i casi di beni messi all'incanto, singolarmente o a lotti, nella stessa giornata e che siano rimasti invenduti, spetta di norma un compenso complessivo, anche a titolo di rimborso spese, in favore dell'Istituto pari a lire 75.000.

#### Art. 11.

##### Responsabilita'

1. In caso di perdita del diritto al discarico delle quote inesigibili da parte del Concessionario per cause imputabili all'attivita' svolta dall'Istituto per gli incarichi ricevuti, il concessionario ha diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 2001

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Tremonti

Il Ministro della giustizia  
Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2001,  
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3,  
Economia e finanze, foglio n. 20

## Allegato 1

Tabella dei compensi spettanti agli istituti vendite giudiziarie  
(articoli 8 e 10 del regolamento)

- A) Versamento forfetario:  
per procedure fino a 5 milioni: lire 100.000;  
per procedure superiori a 5 milioni e fino al 10 milioni: lire 120.000;  
per procedure superiori a 10 milioni e fino a 50 milioni: lire 160.000;  
per procedure oltre 50 milioni: lire 200.000.
- B) Accesso a vuoto dell'automezzo con mancato asporto:  
per procedure nell'aggregato urbano: lire 50.000;  
per procedure fuori dall'aggregato urbano: lire 80.000.
- C) Trasporto effettivo di beni:  
per procedure nell'aggregato urbano: lire 50.000;  
per procedure fuori dall'aggregato urbano: lire 80.000.
- D) Percentuali spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie sul ricavato delle vendite:  
per tutte le vendite sia in loco che presso l'Istituto, 14% a carico dell'aggiudicatario, elevato al 16% se la vendita avviene entro 40 giorni dall'incarico.
- E) Caso di estinzione:  
per procedure fino a 5 milioni: lire 100.000;  
per procedure oltre i 5 milioni: lire 200.000  
In caso di avvenuto trasporto di beni nei locali dell'IVG: per tutte le procedure lire 300.000.
- F) Custodia esercitata nei locali dell'Istituto:  
1) per autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi:  
con portata fino a 25 q.li: lire 5.500 giornaliera;  
con portata fino a 35 q.li: lire 6.500 giornaliera;  
con portata oltre 35 q.li: lire 12.000 giornaliera;  
per rimorchi ed autocarri con motrici: lire 20.000 giornaliera;  
2) per autoveicoli:  
con valore fino a lire 5 milioni : lire 42.000 per i primi trenta giorni + lire 1.500 al giorno per i successivi;  
con valore superiore a lire 5 milioni: lire 55.000 per i primi trenta giorni + lire 2.500 al giorno per i successivi;  
3) per altri beni:  
con valore fino a lire 5 milioni: lire 60.000 per i primi trenta giorni + lire 1.200 al giorno per i successivi;  
con valore superiore a lire 5 milioni : lire 96.000 per i primi trenta giorni + lire 2.400 al giorno per i successivi.
- G) Caso di beni rimasti invenduti.  
Nell'ipotesi di beni messi all'incanto, singolarmente o a lotti, rimasti invenduti, spetta un compenso pari a lire 75.000.